
Autorità: Tribunale Roma

Data: 13 febbraio 2013

Numero:

CLASSIFICAZIONE

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento - in genere

INTESTAZIONE

Tribunale di Roma - 13 febbraio 2013 - Est. Pucci

4684/740 Lavoro subordinato (Rapporto di) - Estinzione e risoluzione

del rapporto: licenziamento - Licenziamenti assistiti ex art. 18

St. lav. - Applicazione della c.d. riforma Fornero.

(l. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e 48)

2. Vi è mutamento di rito tutte le volte in cui una delle

controversie da trattare secondo uno dei modelli considerati dal

decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito

dallo stesso decreto legislativo per quella categoria di

controversie. Pertanto nel nostro ordinamento è individuabile il

principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito,

opera la regola del mutamento, invece che quella della conclusione

della causa con una decisione di inammissibilità.

TRIBUNALE DI ROMA

La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del

lavoro, sul ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. 36401/2012,

depositato in data 13.11.2012 da P. M. nei confronti della Srl AIR

JET EXECUTIVE avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento

comunicato in data 9.1.2012, nonché le differenze retributive

maturate nel corso del rapporto di lavoro conseguenti all'asserita

applicabilità di un diverso ccnl, rispetto a quello richiamato nel

contratto individuale di lavoro;

all'esito dell'odierna camera di consiglio osserva quanto segue.

FATTO

Alla domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato in data 9.1.2012 deve applicarsi l'art. 1 comma 47 L. 92/2012, posto che il rapporto dedotto in giudizio era assistito da stabilità reale e considerata altresì l'asserita natura discriminatoria del licenziamento;

le parti all'udienza odierna hanno concordemente dichiarato di voler rinunciare alla fase sommaria di cui al comma 48 dell'art. 1 L. 92/2012 e di voler passare subito alla fase, con istruttoria compiuta e cognizione piena, prevista dall'art. 1 comma 51 della stessa legge.

La richiesta, ad avviso di questo giudice, può essere accolta.

Se è vero infatti che il rito previsto dalla legge Fornero, non può considerarsi facoltativo, attesi il tenore letterale della norma (comma 48: " la domanda si propone" e l'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente i licenziamenti con tutela ex art. 18, è anche vero che non paiono sussistere preclusioni, nell'ambito dello stesso rito, alla concorde volontà di entrambe le parti di "saltare" la fase sommaria del procedimento.

Tale conclusione infatti non solo non lede alcun diritto delle parti ma nemmeno lede alcun diritto, superiore alle parti tutelato dall'ordinamento poiché: 1) appaiono rispettate comunque le regole di competenza per materia e per territorio; 2) si perviene, rispettando comunque rigorosamente le scadenze processuali previste dal rito ed in sintonia con la ratio sottesa alla nuova disciplina, in tempi più ridotti ad una sentenza che definisce il primo grado.

Il giudizio di cui all'art. 1 comma 51 e seguenti, per quanto a cognizione piena, è tuttavia distinto e speciale rispetto a quello "ordinario" di cui all'art. 414 c.p.c.,

Le conseguenze dell'erronea adozione del rito ordinario lavoristico piuttosto che di quello speciale non sono disciplinate dalla legge n. 92 del 2012.

Nel silenzio del legislatore, ritiene il giudicante che possa farsi riferimento all'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con il quale il legislatore ha optato per la soluzione del mutamento di rito tutte le volte in cui una delle controversie da trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito dallo stesso decreto legislativo per quella categoria di controversie. Da tale norma può trarsi conferma della tesi secondo la quale nel nostro ordinamento è individuabile il principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento, invece che quella della conclusione della causa con una decisione di inammissibilità.

Va tuttavia precisato che con il ricorso ex art. 1 comma 51 "non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti";

Orbene, poiché la domanda avente ad oggetto le differenze retributive maturate in costanza di rapporto, correttamente proposta con il ricorso ex art. 414 c.p.c., non è fondata sui medesimi fatti costitutivi (non costituisce infatti elemento costitutivo del diritto di credito azionato l'atto risolutorio impugnato), le due domande andranno separate.

Pertanto, previa separazione delle domande, deve disporsi la conversione del rito per la sola domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, e ritenuto di dover acquisire copia del libro matricola relativo all'anno 2012, nonché l'ammissibilità e la rilevanza della prova orale articolata dalla resistente al capitolo indicato a pag. 14 della memoria di costituzione;

ritenuto di contro che il presente giudizio deve proseguire in relazione alla domanda afferente le differenze retributive e ritenuto di dover acquisire copia dell'accordo aziendale relativo al trattamento economico dei piloti;

P.Q.M.

P.Q.M.

Dispone la separazione dalla presente causa della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento da convertirsi in ricorso ex art. 1 comma 51 e seg. L. 92/2012 e fissa la relativa udienza di discussione al 17.4.2013 h. 10.50, per il deposito di copia del libro matricola relativo all'anno 2012 e l'escussione di un teste per parte sulla circostanza indicata a pag. 14 della memoria di costituzione;

Invita le parti a collaborare con la cancelleria per la estrazione delle copie degli atti e dei documenti;

dispone la prosecuzione del presente giudizio ex art. 414 c.p.c. fissando l'udienza del 19.11.2013 h. 10.20 per la discussione con termine per note eventuali sino a 10 giorni prima, ed onerando la resistente del deposito dell'atto aziendale relativo al trattamento economico dei piloti entro il 20.9.2013

Roma 13.2.2013

Il Giudice

Francesca Romana Pucci

Tribunale Roma, 13 febbraio 2013,
